



n. [REDACTED] R.G. del 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

[REDACTED]	Presidente
[REDACTED]	Consigliere rel.
[REDACTED]	Consigliere

riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED] elettivamente domiciliati in
[REDACTED] presso l'avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende per mandato in
calce all'atto di citazione in appello

APPELLANTI

contro

[REDACTED] in pers. Amm.re unico leg. rapp.te p.t. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso l'avv. [REDACTED],
che la rappresenta e difende come da mandato versato in via telematica con la
comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA



CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE

Previo rigetto delle domande ed eccezioni avversarie, chiedono:

Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Genova, contrariis reiectis:

- in accoglimento dei motivi di impugnazione come articolati in parte narrativa, dichiarare la nullità di tutti i capi e i punti del lodo arbitrale pronunciato dall'Arbitro unico, Avv. [REDACTED], sottoscritto in data 3 ottobre 2017 presso la C.C.I.A. di Massa-Carrara e depositato in data 5 ottobre 2017, prot. [REDACTED] - a definizione del procedimento arbitrale rituale secondo diritto [REDACTED] disciplinato dal vigente Regolamento di arbitrale della CCIAA di Massa Carrara - non notificato, comunicato in data 6 ottobre 2017, con il quale è stata definita la controversia promossa da [REDACTED] s.r.l. nei confronti dei Signori [REDACTED] e [REDACTED] (doc. A);
- conseguentemente, decidere conseguentemente, la controversia nel merito ai sensi dell'art. 830 comma secondo c.p.c. e in accoglimento delle seguenti conclusioni già avanzate nel giudizio arbitrale:
- rigettare integralmente, per tutte le ragioni articolate in parte narrativa, le domande giudiziali formulate da [REDACTED] s.r.l. con la domanda di arbitrato formulata in data 9 settembre 2016, depositata presso la C.C.I.A.A. di Massa-Carrara in data 3 ottobre 2016, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto;
- condannare [REDACTED] s.r.l. al pagamento, in favore dei Signori [REDACTED], delle spese e dei compensi professionali relativi al giudizio arbitrale nonché al presente giudizio di impugnazione, oltre al 15% sul compenso, I.V.A. e come per legge;



- porre definitivamente a carico di [REDACTED] s.r.l. le spese relative al funzionamento del giudizio arbitrale e, per l'effetto, condannarla a rifondere ai Signori ai [REDACTED] quanto da essi corrisposto all'Arbitro.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione del lodo impugnato e al fine di evitare azioni espropriative.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,

nel merito: rigettare l'impugnazione proposta dal Dott. [REDACTED] e dal Sig. [REDACTED] poiché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del lodo arbitrale deliberato dall'Arbitro Unico Avv. [REDACTED].

In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta impugnazione, decidere nel merito la controversia e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare a carico dei Sigg.ri [REDACTED] in virtù dell'atto di fideiussione / contratto autonomo di garanzia sottoscritto in data 17/12/2008, l'obbligo di rimborsare in favore della [REDACTED] S.r.l. la somma di €. 250.000,00, oltre Iva 10%, oltre interessi legali dal 17/12/2008, nonché di pagare in favore della stessa, a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore somma di €. 250.000,00, oltre interessi legali dalla messa in mora, 15/09/2015, al saldo;

- condannare conseguentemente il Dott. [REDACTED], in solido, a pagare in favore della [REDACTED] S.r.l. le suddette somme;

- porre interamente a carico del Dott. [REDACTED] le spese dell'Arbitrato.



Vinte le spese e competenze di causa del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CNPA come per legge”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 3.10.2016 [REDACTED] srl, dopo un tentativo infruttuoso di conciliazione, presentava alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Massa Carrara una domanda di arbitrato in forza della clausola arbitrale posta nella fideiussione sottoscritta dai sigri [REDACTED], chiedendo il rimborso di €250.000,00 oltre iva al 10% ed interessi dal 17.12.2008, ed oltre al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di ulteriori €250.000,00 oltre interessi dalla messa in mora (15.9.2015) al saldo.

Deduceva [REDACTED] srl (d'ora in poi, anche solo [REDACTED]) di avere sottoscritto un preliminare di compravendita in data 17.12.2008, per cui si era resa promissaria acquirente di un appartamento da costruire, che la società [REDACTED] srl le aveva promesso in vendita;

che essa [REDACTED] aveva versato il prezzo di acquisto per €250.000, oltre iva;

che i sigri [REDACTED], soci di [REDACTED], contestualmente a tale atto, si erano costituiti fideiussori solidali della "[REDACTED]", rendendo fideiussione a semplice richiesta e prevedendosi in essa che la sua operatività sarebbe stata: *"condizionata alla mancata vendita dell'appartamento da parte della società [REDACTED]";*

che l'edificazione dell'immobile, di cui avrebbe dovuto far parte l'appartamento promesso in vendita, non era neppure iniziata;



che essa [REDACTED] aveva contestato l'avvenuta risoluzione del contratto, ma nessun riscontro avevano avuto i solleciti inviati ai fideiussori.

Si costituivano i sigri [REDACTED], resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto; essi deducevano, infatti, l'estinzione del negozio fideiussorio e la rinuncia di [REDACTED] all'effetto risolutivo del contratto preliminare, con conseguente insussistenza del presupposto su cui si fondava l'escussione della fideiussione.

L'Arbitro Unico avv. [REDACTED], quindi, esaminate le differenze tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, affermava che la volontà dei sigri [REDACTED] era stata quella di stipulare un contratto di garanzia, autonoma dal contratto preliminare di vendita e svincolata da qualsiasi eccezione e limitazione derivante dall'accessorietà dello stesso contratto e predeterminata sia per l'ammontare del prezzo che per il risarcimento del danno, sicchè non operavano i limiti di cui all'art.1957 cc.

Pertanto, condannava i sigri [REDACTED], in solido, alla restituzione dell'importo di €.250 mila ed al risarcimento del danno per la somma di €.250 mila, oltre interessi dalla presentazione della domanda di mediazione.

I sigri [REDACTED] impugnano il Lodo, lamentando i seguenti vizi:

PRIMO MOTIVO:

NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE AI SENSI DELL'ART. 829, COMMA 1, N. 12 C.P.C. PER OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI ESTINZIONE DELLA GARANZIA PER MUTUO CONSENSO EX ART. 1372 COD. CIV.

Con il primo motivo gli impugnanti censurano l'Arbitro per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di estinzione della garanzia per mutuo consenso delle parti ex art. 1372 cod. civ., eccezione che essi avevano sollevato nelle proprie



comparse di risposta rispettivamente depositate in data 10 e 14 marzo 2017 (v. pagg. 4-5).

Tale eccezione è fondata sul fatto che, nonostante il contratto definitivo di vendita tra [REDACTED] e [REDACTED] avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31 dicembre 2012, ancora dopo il decorso di tale termine, la promittente acquirente aveva serbato una condotta che indica univocamente la sua volontà di rinunciare ad avvalersi degli effetti correlati al decorso del termine essenziale, manifestando , a partire dal mese di gennaio 2013 e quantomeno fino al mese di marzo 2016, un concreto e persistente interesse ad ottenere il trasferimento dell'immobile.

Secondo gli impugnanti, ciò dimostra che l'amministratore di [REDACTED] non riteneva più vigente la garanzia personale, in quanto la volontà di conseguire il bene è radicalmente incompatibile con la contrapposta volontà di ottenere la restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto ed il risarcimento del danno predeterminato.

Nonostante tale eccezione fosse stata avanzata ripetutamente e corroborata da ulteriori produzioni documentali (doc. 1-16) da loro versate, l'Arbitro non l'ha esaminata e ha rigettato esclusivamente l'eccezione di estinzione ex art. 1957 cod. civ. , nonché la differente eccezione secondo la quale l'onere in capo ai garanti deve essere circoscritto al solo obbligo di restituire il prezzo ai sensi dell'art. 1941, commi primo e terzo, cod. civ. (v. pag. 7, quinto capoverso del lodo).

Ritengono gli appellanti che neppure può ritenersi che vi sia stato un rigetto implicito dell'eccezione *de qua*, in quanto le eccezioni che l'Arbitro ha inteso rigettare sono state espressamente esaminate e trattate, mentre dal Lodo non emerge, neppure indirettamente e/o implicitamente, che l'Arbitro abbia inteso prendere in



considerazione ed esaminare specificamente l'eccezione di estinzione ex art. 1372 cod. civ.

Inoltre, un implicito rigetto non può ricavarsi dalla qualificazione del contratto come contratto di garanzia autonoma, perchè l'autonomia non esclude che la garanzia possa estinguersi per mutuo consenso delle parti, poichè l'istituto della risoluzione consensuale è di applicazione generalizzata, ad ogni schema combinatorio di interessi, sia esso tipico o atipico.

Pertanto, la decisione dell'Arbitro è affetta da un patologico difetto di attività del decidente in ragione della mancata pronuncia sull'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1372 cod. civ., che, secondo gli appellanti produce la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. che si apprezza confrontando le statuizioni del lodo con il quadro delle eccezioni proposte da essi convenuti nel giudizio arbitrale, ciò in applicazione del fondamentale principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

SECONDO MOTIVO:

NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE AI SENSI DELL'ART. 829, COMMA 1, N. 12 C.P.C. PER OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI INESIGIBILITÀ DELLA GARANZIA IN RAGIONE DELLA MANCATA VERIFICAZIONE DEL PRESUPPOSTO CUI È STATA ANCORATA L'ESCUTIBILITÀ DELLA GARANZIA

Affermando i sig.ri [REDACTED] che l'operatività della garanzia è stata espressamente condizionata alla mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita, ma che, anche dopo lo spirare del termine previsto per la firma di tale contratto (31 dicembre 2012), [REDACTED] ha manifestato interesse alla stipulazione del negozio traslativo, e ciò rappresenta un comportamento che configura, sul piano



giuridico, una rinuncia ad avvalersi dell'effetto risolutivo prodotto dalla infruttuosa maturazione del termine essenziale.

Ne consegue che la rinuncia a far valere il decorso del termine essenziale ed il persistente interesse di [REDACTED] a conseguire il trasferimento immobiliare precludono la possibilità di configurare un inadempimento a carico del debitore principale, discendente dalla mancata vendita entro il 31 dicembre 2012, sicchè non può neppure ritenersi maturato l'obbligo dei garanti di rimborsare il prezzo e risarcire il danno, posto che dette obbligazioni risultano ancorate al definitivo inadempimento di [REDACTED], inadempimento che, in ragione della rinuncia all'effetto risolutivo da parte del promissario acquirente, non è configurabile.

Affermano gli impugnati di avere eccepito l'inesigibilità della garanzia stante il mancato avveramento del presupposto cui è stata ancorata l'escutibilità della stessa, ma anche su tale eccezione, reiterata in varie difese, l'Arbitro ha ommesso di provvedere; il Lodo, quindi, è nullo ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 12 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione *de qua*.

TERZO MOTIVO:

NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE AI SENSI DELL'ART. 829, COMMA 1, N. 5 C.P.C. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 823, COMMA 2, N. 5, C.P.C. PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI ESTINZIONE DELLA GARANZIA AI SENSI DELL'ART. 1957 COD. CIV.

Affermano, quindi, i sigri [REDACTED] che l'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., affrontata, invece, dall'Arbitro, è stata respinta con una motivazione totalmente carente.



Gli appellanti, ricordando le argomentazioni dell'Arbitro circa i tratti differenziali tra fideiussione e garanzia autonoma, censurano il rigetto dell'eccezione osservando che: *"Se dunque la peculiarità della garanzia autonoma si esprime nella impermeabilità della stessa rispetto alle vicende del rapporto debitorio principale garantito e nella conseguente impossibilità per il garante di avanzare eccezioni relative ad esso, le quali restano in ultima analisi ad appannaggio esclusivo del debitore originario, risulta del tutto priva di ogni supporto argomentativo la ragione per la quale il giudice privato abbia ritenuto di rigettare l'eccezione formulata dai garanti di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ."*

Secondo gli appellanti il fatto che l'Arbitro abbia ravvisato la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia *"non costituisce, ad uno sguardo più attento, una ragione pertinente al fine di radicare il rigetto dell'eccezione ex art. 1957 cod. civ. Ciò in quanto la formulazione di detta eccezione non investe fatti modificativi, impeditivi o estintivi afferenti al rapporto giuridico principale (id est il contratto giuridico di garanzia, estinguendolo."*

Infatti, essi affermano che l'eccezione non impinge la ravvisata autonomia della garanzia rispetto al rapporto contrattuale principale, in quanto essa pertiene esclusivamente al rapporto di garanzia; pertanto, dovendo escludersi che l'inapplicabilità del principio di accessorietà alla garanzia autonoma costituisca argomento idoneo a scalfire l'esperibilità dell'eccezione di cui all'art. 1957 cod. civ., risulta che il rigetto della stessa è manifestamente apodittico e non sorretto da alcun supporto motivazionale.



E, quindi, l'avere rigettato l'eccezione crea anche una contraddittorietà interna tra le diverse parti del Lodo, perchè, se il tratto caratteristico della fideiussione è l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale, che difetta nella garanzia autonoma tanto da impedire al garante autonomo di formulare eccezioni relative al rapporto principale, è, allora intimamente ed irrimediabilmente contraddittoria la reiezione di una eccezione afferente al solo rapporto giuridico di garanzia.

Il Lodo è dunque affetto da un difetto assoluto di motivazione con riferimento alle ragioni giustificative del rigetto dell'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. e tale da determinare l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, sicchè è affetto da nullità per omessa motivazione ai sensi dell'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 829 co. 1, n.5, c.p.c., dovendo la motivazione essere pertinente e chiarire le ragioni giuridiche e di fatto che sono alla base della decisione stessa.

QUARTO MOTIVO

NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE AI SENSI DELL'ART. 829, COMMA 1, N. 7 C.P.C. PER VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 50 DEL REGOLAMENTO DI ARBITRATO DELLA C.C.I.A.A. DI MASSA-CARRARA E 183 C.P.C. NELLA PARTE IN CUI L'ARBITRO HA ESCLUSO L'INAMMISSIBILITÀ DELLA ALLEGAZIONE DI UNA NUOVA CAUSA PETENDI DA PARTE DI [REDACTED] A SOSTEGNO DELLE DOMANDE PROPOSTE

Affermano gli appellanti che controparte ha agito per ottenere l'adempimento delle obbligazioni fideiussorie ed ha sempre fatto riferimento ad un negozio di fideiussione; poi, però, nella memoria integrativa depositata in data 4 aprile 2017 (doc. C), ha introdotto una nuova *causa petendi*, autonoma e differente rispetto a



quella posta a sostegno della domanda di arbitrato, affermando che si trattava di un atipico contratto autonomo di garanzia, mai dedotto in precedenza.

In tal modo, è stato tardivamente introdotto un nuovo tema di indagine che sottende la veicolazione di una nuova questione, mista di fatto e di diritto, a fondamento delle domande giudiziali, con conseguente innovazione dell'oggetto del giudizio in violazione del divieto di *mutatio libelli*.

Si tratta di un vizio desumibile dal fatto che l'Arbitrato è retto dal Regolamento di arbitrato della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, il cui art. 50 dispone che *“per le parti non disciplinate dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel Codice di procedura civile”* ed il cui art.33, deputato alla disciplina delle domande nuove, stabilisce che l'arbitro *“decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:*

a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;

b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento”.

Quindi, dato che l'art. 33 non disciplina l'ipotesi verificatasi nel corso del giudizio arbitrale in esame, che riguarda l'allegazione di una nuova e differente *causa petendi* a sostegno della domanda già oggetto del processo, in questo caso, secondo gli appellanti, è applicabile l'art. 183 comma 5, c.p.c. che prescrive che l'attività di precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate debba avvenire nell'udienza di prima comparizione delle parti e



trattazione della causa, o, entro la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. mentre , successivamente, è definitivamente preclusa.

Invece, all'udienza del 14 marzo 2017 il *thema decidendum*, per univoca volontà della società attrice, è stato stabilmente e irretrattabilmente definito con riguardo alle pretese articolate dall'attrice [REDACTED] nella domanda di arbitrato, per cui il mutamento della *causa petendi* posta a sostegno delle domande, svolta poi dalla controparte con la memoria prodotta all'udienza del 4 aprile 2017, è inesorabilmente tardiva.

Affermano gli appellanti che l'opinione dell'Arbitro secondo cui non vi era stata un inammissibile mutamento della domanda, è contraria a quanto afferma la giurisprudenza di legittimità che consente la modifica solo nel perimetro delineato dall'art. 183, commi quinto e sesto, c.p.c., sicchè lamentano che [REDACTED] ha preteso di porre a fondamento della domanda un atipico contratto autonomo di garanzia così introducendo un presupposto radicalmente differente rispetto a quello indicato nella domanda introduttiva.

L'Arbitro, quindi, avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità di tale attività processuale, in quanto tardiva, e pronunziare nel merito con riferimento alle domande come originariamente radicate sul titolo fideiussorio, per cui il lodo arbitrale è nullo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 7 c.p.c. in quanto trattasi di *error in procedendo* (affidente ai limiti di tempo ed alle forme di mutamento della *causa petendi*) relativo in quanto tale ad un requisito di forma attinente ad un presupposto processuale concernente l'oggetto del processo (*id est*, la domanda giudiziale) del quale le parti hanno stabilito l'osservanza in virtù del richiamo all'arbitrato amministrato dalla C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, il cui regolamento fonda



l'applicazione, in virtù della disposizione di rinvio di cui all'art. 50, dell'art. 183 c.p.c. quanto ai presupposti ed ai limiti di ammissibilità delle attività di precisazione e/o modificazione della domanda giudiziale.

V):

I GRAVI MOTIVI CHE IMPONGONO LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL LODO IMPUGNATO AI SENSI DELL'ART. 830, ULTIMO COMMA, C.P.C. CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DELL'ART. 351, COMMA TERZO, C.P.C. OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA APPOSITA UDIENZA DI DISCUSSIONE

Infine, gli appellanti invocano l'art. 830 ult.comma, c.p.c., chiedendo la sospensione dell'efficacia del lodo impugnato, poichè, quanto al *fumus*, le censure di nullità del lodo sono tali da rendere evidente la possibilità di accoglimento dell'impugnazione, e , quanto, al *periculum*, affermano che il Lodo, con decreto in data 24 ottobre 2017, è stato dichiarato esecutivo , ai sensi dell'art. 825 c.p.c., e munito della formula esecutiva, cui è seguita la notifica del precetto ai due appellanti, per cui la notevole entità della somma pari ad euro 528.703,63 ma suscettiva di incremento in ragione del decorso degli interessi legali , è di per sé sufficiente ad evidenziare la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

VI):

PRETESA RESTITUTORIA DI QUANTO EVENTUALMENTE PAGATO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE

Infine chiedono che, in caso di accoglimento dell'impugnazione - sia disposta la restituzione di tutto quanto fossero in ipotesi tenuti a corrispondere alla Società [REDACTED], nelle more della definizione del giudizio di impugnazione, in esecuzione del



lodo arbitrale (nell'ipotesi in cui l'efficacia di esso non fosse sospesa), oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.

VII. LA FASE RESCISSORIA

I sigri [REDACTED] chiedono, quindi, che , una volta accolto uno o più dei suesposti motivi di impugnazione, e dichiarata la nullità integrale del Lodo arbitrale impugnato e l'esaurimento della fase rescindente, venga dato corso alla successiva fase rescissoria e decisa la controversia nel merito ex art. 830, comma secondo c.p.c., accogliendo le conclusioni che essi hanno rassegnate nel giudizio arbitrale.

A tal fine, essi ripropongono tutte le questioni di fatto e di diritto sollevate nel procedimento arbitrale, per ottenere il rigetto delle domande formulate dalla controparte.

VII.

I) ESTINZIONE DELLA GARANZIA AI SENSI DELL'ART. 1957 C.C.

Ribadiscono, quindi, l'eccezione di decadenza di [REDACTED] dalla garanzia fideiussoria da essi concessa, ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto [REDACTED] non ha proposto le sue istanze contro il debitore principale ([REDACTED] né le ha debitamente coltivate, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

Affermano gli appellanti che, se astrattamente le loro obbligazioni sarebbero maturate per effetto dell'inadempimento di [REDACTED] (che però, secondo gli appellanti, non sussiste) tuttavia, per l'applicazione dell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale o una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione, ma occorre



che il creditore prenda serie iniziative contro il debitore *entro sei mesi* dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, cosa che, nel caso in esame, non era avvenuto.

Pertanto, a partire dall'1 luglio 2013 [REDACTED] è inesorabilmente decaduta dalla garanzia fideiussoria che si è conseguentemente estinta, e ciò vale anche se nella fideiussione vi sono espressioni quali “*senza eccezioni*” o “*a semplice richiesta*” o altre equivalenti, perchè l'art. 1957 c.c. è espressione di un'esigenza di tutela del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale ed è ritenuta meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, ciò onde evitare che il garante sia astretto *sine die* ad un vincolo giuridico nonostante il difetto di diligenza del creditore nel far valere tempestivamente le proprie istanze nei confronti del debitore principale.

Del resto, si tratta di clausole che non rilevano per la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi all'una e all'altra; inoltre, gli appellanti richiamano alcune pronunce del supremo Collegio secondo cui l'espressione “*a prima richiesta*” non consente di trasformare il negozio fideiussorio in un negozio atipico di garanzia, ma occorre effettuare un accertamento in concreto, in quanto tale espressione, di per sé, è del tutto ontologicamente compatibile il carattere di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio.

Infatti, se è vero che la Cassazione afferma che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “*a prima richiesta e senza eccezioni*” vale



di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), nondimeno essa ha escluso tale conseguenza “*quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale*”.

E nel caso in esame, appunto, le parti hanno voluto instaurare un vincolo di accessorietà tra la garanzia e l'obbligazione garantita che, oltre a rendere applicabile *eo ipso* l'art. 1957 c.c., depone nel senso della qualificazione in termini di *fideiussione*, come del resto affermato *expressis verbis* da parte attrice nella domanda di arbitrato; come si ricava dal *nomen iuris* adottato dalle parti (*fidejussione*); dal fatto che [REDACTED] sono definiti quali “*fideiussori solidali*”; dal richiamo espresso della disciplina giuridica della *fideiussione* (artt. 1936 ss. c.c.); dall'unicità dell'obbligazione (poiché i garanti si sono obbligati ad eseguire la medesima prestazione cui sarebbe tenuta la debitrice principale in caso di mancato perfezionamento del contratto definitivo, *id est* la restituzione dell'importo di euro 250.000,00 per [REDACTED] e per i garanti).

Inoltre, le parti hanno indicato la causa della *fideiussione*, ossia l'obbligazione assunta da [REDACTED] di restituire il prezzo, e nel preliminare stesso, le stesse parti hanno espressamente menzionato la garanzia in questione.

Secondo gli appellanti, comunque, alle medesime conclusioni si perviene anche ove si ritenga di qualificare la garanzia *de qua* come contratto autonomo di garanzia, poichè la giurisprudenza (da ultimo, Cass. 6 aprile 2017 n. 8926) ritiene applicabile l'art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia qualora l'applicabilità di tale disposizione sia prevista dalle parti.



Infatti, in questo caso, i garanti hanno dichiarato di costituirsi “*fideiussori solidali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 e seguenti del Cod. Civ.*” e, quindi, hanno richiamato anche la disciplina di cui all’art. 1957 c.c.

Quale che sia l’inquadramento giuridico che si intenda adottare, perciò, è pacificamente applicabile la disposizione di cui all’art. 1957 c.c., richiamato espressamente, con la conseguente declaratoria di estinzione della garanzia.

VII.

II) SULL’ESTINZIONE DEL NEGOZIO FIDEIUSSORIO PER MUTUO CONSENSO

Richiamando quanto già illustrato al primo motivo di impugnazione in merito alle trattative intercorse tra le parti ben dopo il 31.12.2012, gli appellanti ribadiscono l'inconciliabilità di tale condotta con la volontà di avvalersi all’effetto risolutivo prodotto dall’infruttuoso decorso del termine e, segnatamente, con l’escussione della fideiussione, subordinata all’inadempimento della Società promittente venditrice, mostrando, quindi, controparte di ritenere estinta la fideiussione per mutuo consenso ex art. 1372 c.c.

Affermano che la società [REDACTED], anzi, aveva anche valutato l’opportunità di intraprendere un nuovo progetto edificatorio, in sostituzione di quello originario, così dimostrandosi che [REDACTED] ha sempre ritenuto il termine del 31.12.2012 *non essenziale* altrimenti avrebbe optato per la risoluzione del contratto, con successiva escussione della fideiussione, senza intavolare lunghe trattative, come aveva fatto.

Lamentano gli appellanti che, inaspettatamente, quindi, l'appellata aveva inoltrato, in data 9.6.2015, una diffida ad adempiere, avente ad oggetto l’escussione della fideiussione, ma poi, mentre ancora era in corso la procedura conciliativa dinanzi



all'organismo preposto presso la Camera di Commercio, nuovamente le parti avevano continuato a discutere circa i contenuti dei nuovi accordi, e proprio F 451 aveva inoltrato loro una mail, indicando le linee guida del nuovo preliminare, enucleando le consistenza e caratteristiche dell'immobile di cui intendeva rendersi cessionaria, e da ciò era seguito un articolato scambio di corrispondenza.

Entrambe le parti, con comportamenti univoci e concludenti, hanno dunque inteso estinguere per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 c.c., la fideiussione.

VII.

III) RINUNCIA DA PARTE DI [REDACTED] ALL'EFFETTO RISOLUTIVO PRODOTTO DALLA MATURAZIONE DEL TERMINE PREVISTO PER L'ADEMPIMENTO, CON CONSEGUENTE INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO CUI È STATA ANCORATA L'ESCUTIBILITÀ DELLA FIDEIUSSIONE

Richiamando le argomentazioni svolte al secondo motivo di impugnazione, affermano gli appellanti che le trattative intercorse dopo il 31.12.2012 integrano una rinuncia tacita ad avvalersi del termine essenziale previsto nel contratto preliminare, rinuncia che è riconosciuta come possibile anche dal Supremo Collegio , tra le più recenti, Cass. sez. II 5 luglio 2013 n. 16880.

Da ciò discende che non è possibile configurare un inadempimento a carico del debitore principale [REDACTED], per la mancata vendita entro il 31 dicembre 2012, e, quindi, neppure può ritenersi maturato l'obbligo dei fideiussori di rimborsare il prezzo corrisposto da [REDACTED] e di risarcire il danno.

Secondo gli appellanti, quindi, ferma l'estinzione della fideiussione eccepita prima, comunque, non poteva esservi escussione della fideiussione perchè essa non è



esigibile, in quanto non si è verificato il presupposto del definitivo ed irretrattabile inadempimento di [REDACTED].

VII.

IV) IN SUBORDINE. RIDUZIONE DELL'ONERE FIDEIUSSORIO ESCLUSIVAMENTE ALL'OBBLIGO DI RESTITUIRE IL PREZZO

Affermano gli appellanti che l'obbligazione risarcitoria oggetto della clausola penale è stata contemplata solo a carico dei fideiussori e non anche nel contratto preliminare di compravendita, a carico della promittente venditrice [REDACTED], sicchè la posizione per i fideiussori risulta sensibilmente deteriore rispetto a quella del debitore principale.

Applicando, quindi, l'art. 1941, primo comma, c.c. , secondo cui *“La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose”*, deve ritenersi che: *“La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale”* (art. 1941, comma terzo, c.c.).

Laddove il debitore principale, quindi, fosse ritenuto inadempiente, dovrebbe restituire solo il prezzo, atteso che l'eventuale risarcimento del danno preteso da [REDACTED] potrebbe essere riconosciuto solo a seguito di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi, mentre i fideiussori sono tenuti, anche, a risarcire il danno, quantificato alla stregua di una vera e propria clausola penale, in un importo pari ad euro 250.000,00, a prescindere dalla prova dell'eventuale danno da parte di F451.

In forza dell'art. 1941 comma terzo c.c. che sancisce la riduzione dell'onere fideiussorio proprio sul presupposto che la garanzia sia stata concessa a condizioni



deteriori, quindi, si impone una limitazione della fideiussione, nè potrebbe ritenersi che la clausola penale sarebbe legittima in quanto si tratterebbe di una garanzia autonoma.

Infatti, poichè anche a prescindere dal vincolo di accessorietà tra garanzia e obbligazione principale, è immanente al sistema l'esigenza, non solo di non protrarre *sine die* il vincolo del garante, ma anche quella di non aggravare la posizione giuridica di quest'ultimo, l'applicazione dell'art. 1941, comma terzo, c.c. è postulabile, se non in via estensiva, quantomeno analogica in quanto espressivo di un principio generale del sistema di preservazione della sfera giuridica del garante.

Quindi, poichè l'obbligo fideiussorio in questo caso eccede quanto dovuto dal debitore principale, la fideiussione è - a tutto concedere - valida entro il limite del solo obbligo di restituire il prezzo.

Gli appellanti chiedono, infine, che, essendo caducato il Lodo anche relativamente alla statuizione sulle spese di lite (che l'Arbitro ha integralmente compensato), vengano poste a carico di [REDACTED] le spese e i compensi relativi al giudizio arbitrale nonché al presente giudizio di impugnazione, e che le spese di funzionamento del collegio arbitrale e gli onorari dovuti all'arbitro, ferma la solidarietà nei confronti di quest'ultimo, nei rapporti interni tra le parti, siano posti a carico di [REDACTED] che dovrà rifondere agli appellanti quanto da essi corrisposto all'arbitro.

[REDACTED] srl si è costituita contestando i motivi di impugnazione e rimarcando come il proprio amministratore, [REDACTED], avesse tentato in ogni modo di



trovare una soluzione per “salvare il salvabile”, e per comporre in via bonaria la questione, finchè era stato chiaro che ciò non avrebbe portato ad alcun esito, sicchè aveva richiesto la restituzione di quanto versato a coloro che si erano obbligati in proprio mediante l'obbligazione di garanzia denominata impropriamente “fideiussione”; quanto alla c.d. fase rescissoria ha ribadito le difese svolte negli difensivi precedenti; quindi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione di controparte. Fahrenheit si è opposta, poi, all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del lodo arbitrale oggetto di impugnazione.

Con provvedimento collegiale del 18 maggio 2018 è stata respinta l'istanza di sospensiva e, quindi, all'udienza del 4 dicembre 2019 le parti hanno precisato le loro conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sicchè giunge, ora, all'esame del Collegio allo spirare dei termini.

Osserva la Corte:

circa il primo e secondo motivo di impugnazione

Le doglianze mosse dagli appellanti per avere l'Arbitro omesso l'esame dell'eccezione di *estinzione* della garanzia per mutuo consenso, e l'eccezione d'*inesigibilità* della garanzia per inesistenza dell'inadempimento di [REDACTED] sono infondate e devono essere respinte.

Innanzitutto, in entrambi i casi, si tratta di eccezioni il cui mancato esame è assorbito dall'avere l'Arbitro qualificato come "garanzia autonoma" il contratto sottoscritto dagli odierni appellanti, ancorchè rubricato come "*fideiussione*".



L'Arbitro, invero, avendo valorizzato il fatto che la scrittura privata prevede che la garanzia è azionabile a prima richiesta e che *non è proponibile alcuna eccezione*, ha ritenuto che la volontà dei sigri [REDACTED] fosse, appunto quella: "*di sottoscrivere una garanzia autonoma dal contratto preliminare di vendita e svincolata da qualsiasi eccezione e limitazione derivante dall'accessorietà allo stesso contratto, una per tutte l'art.1957 cc*".

Poichè nel contratto autonomo di garanzia le eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale non sono opponibili dal garante al beneficiario, la qualificazione della garanzia assunta dagli appellanti come *contratto autonomo di garanzia* piuttosto che come fideiussione, impedisce agli appellanti di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, così rendendo superfluo discutere del valore da attribuire al comportamento della promissaria acquirente, cui viene imputato di avere, dopo lo spirare del termine del 31.12.2012, dimostrato un perdurante interesse per il trasferimento immobiliare, comportamento da cui dovrebbe desumersi la sua rinuncia a far valere la garanzia ed a far valere il termine essenziale fissato nel preliminare di compravendita.

Se è vero che tale autonomia non comporta un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario il garante, tuttavia, in tale situazione ha soltanto: "*la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell' "exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché allegghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione*



della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui." (Cass.civ. Sentenza n. 16345 del 21/06/2018)

Nel caso in esame, quindi, l'estinzione della garanzia o la sua inesigibilità, avrebbero potuto richiedere una pronuncia dell'Arbitro solo laddove gli appellanti avessero eccepito, e dimostrato, che la condizione di operatività della garanzia, costituita dalla *mancata vendita* dell'appartamento, non si era verificata, rendendo abusiva l'escussione, ma detta circostanza non è stata affermata neppure labialmente, essendo pacifico che, non solo non vi è stato alcun trasferimento immobiliare, ma che, addirittura, neppure è iniziata la costruzione di alcunchè.

Inoltre, deve tenersi presente che il vizio di omessa motivazione sussiste solo quando ciò renda incomprensibile l'*iter* del ragionamento svolto dagli Arbitri e la *ratio* della loro decisione, mentre, in questo caso, è ben chiara la ragione per cui l'Arbitro non si è soffermato su queste eccezioni, in quanto palesemente assorbite dall'inquadramento fatto della garanzia sottoscritta dagli odierni appellanti (cfr.Cass.civ., n.19074 del 25/09/2015, in cui la Corte, confermando la sentenza che aveva escluso il vizio di *omessa pronuncia* relativamente ad un lodo arbitrale il cui dispositivo non conteneva alcuna espressa statuizione di rigetto di una domanda risarcitoria, ritenuta non meritevole di accoglimento in motivazione, ha affermato: *"La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una*



decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda".).

circa il terzo motivo di impugnazione

Il terzo motivo di impugnazione, con il quale si lamenta la carente e contraddittoria motivazione del rigetto dell'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. è, innanzitutto, inammissibile.

Ed infatti, con tale motivo, gli appellanti, sostenendo che avere ritenuto la natura autonoma della garanzia non esclude l'applicabilità dell'art.1957 c.c. , perchè l'eccezione di estinzione *"non investe fatti modificativi, impeditivi o estintivi afferenti al rapporto giuridico principale (id est il contratto preliminare di vendita) bensì dispiega i propri effetti esclusivamente sul rapporto giuridico di garanzia, estinguendolo"* (cfr.appello p.10) , contestano all'Arbitro di non avere valutato correttamente questa norma, muovendo una doglianza che attiene, quindi, alla violazione di una regola di diritto.

Sul punto deve ricordarsi , però che, in forza del nuovo art. 829, comma 3, c.p.c.: *"l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico."*

Rispetto al sistema previgente, la disciplina dell'impugnazione per nullità del lodo per violazione di regole di diritto è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, entrato in vigore il 2 marzo 2006 , applicabile , quindi, in questo caso, mentre in precedenza operava la regola inversa, stabilita dall'art. 829,



comma 2, c.p.c. ai sensi del quale: *"l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile"*.

La clausola arbitrale in esame dispone che: *"Per qualsiasi contestazione che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione della presente fidejussione si dovrà fare ricorso alla Camera arbitrale della CCIAA di Massa Carrara , previa fase conciliativa"* quindi in essa non si manifesta alcuna volontà delle parti di consentire una impugnazione per violazione delle regole di diritto, nè ricorre la diversa ipotesi di una violazione per ragioni di ordine pubblico, o le ipotesi descritte dal c.4 (afferenti alle controversie previste dall'articolo 409 c.p.c).

Ma anche se ciò non fosse, comunque, l'Arbitro non è incorso in alcun errore o motivazione incongrua e contraddittoria, atteso che nella scrittura privata 17.12.2008 si prevede che : *"la presente fidejussione potrà essere azionata a semplice richiesta della soc. [REDACTED] srl senza che il fidejussore possa opporre eccezione alcuna, neppure di compensazione, restando la sua immediata operatività condizionata alla mancata vendita dell'appartamento da parte della soc. [REDACTED]"*.

La presente fidejussione si estinguerà automaticamente dopo la stipula del rogito di compravendita dell'appartamento di cui al preliminare...".

Di fronte ad un impegno così chiaro, deve richiamarsi la giurisprudenza del Supremo Collegio, uniforme nel ritenere che *"Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le*



eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015; ed anche Sez. 1, Sentenza n. 903 del 17/01/2008: " In tema di contratto autonomo di garanzia elemento caratterizzante, rispetto alla fidejussione, è l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola di cui all'art.1945 cod. civ., compresa l'estinzione del rapporto").

Avendo l'Arbitro attribuito alla scrittura privata la natura di garanzia autonoma, coerentemente con questa giurisprudenza ha anche escluso l'applicabilità dell'art.1957 cc., come anche affermato da Cass.civ.Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, secondo cui: *"Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma".*

A ciò non si oppone il fatto che, nelle prime righe della fidejussione si richiami l'art.1936 e segg del codice civile, poichè, non solo non è specificamente indicato



l'art.1957 cc., ma soprattutto perchè l'espressa previsione che la garanzia sarà azionabile *a semplice richiesta* e che non potrà essere opposta *eccezione alcuna* contrasta frontalmente con l'onere del creditore di cui all'art.1957 c.c.

Del resto, i fideiussori sono qui tenuti a rispondere non solo per il rimborso del prezzo pagato per la mancata vendita, ma anche del risarcimento del danno già predeterminato in €.250.000,00, sicchè ancor più si conferma la correttezza dell'inquadramento fatto dall'Arbitro, atteso che il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante; mentre: *"l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore"* (cfr.Sez. U, Sentenza n. 3947/2010, cit.; successivamente, anche Sez. 3 - , Sentenza n. 30509 del 22/11/2019)

Neppure il terzo motivo può, quindi, essere accolto.

circa il quarto motivo di impugnazione

Con quest'ultimo motivo gli appellanti hanno lamentato la tardiva proposizione di una *nuova domanda* da parte di [REDACTED] srl, ravvisando nel Lodo un *error in procedendo* per aver negato tale situazione.

La tesi degli impugnanti non può essere condivisa.



Infatti, respingendo le difese dei sigri [REDACTED] circa l'intervenuta *mutatio libelli* per avere la creditrice, solo in ultimo, inquadrato la scrittura privata in una garanzia autonoma, condivisibilmente l'Arbitro ha affermato che ciò non aveva comportato alcuna *mutatio* perchè la pretesa avanzata era sempre la stessa, fondata sempre su quella scrittura, senza mutamento nè di *petitum* nè di *causa petendi*.

Inoltre, come già affermato dall'Arbitro, il Giudicante non è vincolato al *nome juris* utilizzato dalle parti e per il principio processualistico *iura novit curia* è suo compito conoscere la legge a prescindere dalle individuazioni giuridiche e delle allegazioni delle parti, sicchè ben poteva l'Arbitro qualificare l'impegno assunto dagli odierni appellanti, come garanzia autonoma, piuttosto che come *fidejussione* seppure così fosse rubricata la scrittura privata.

[REDACTED], quindi, non è incorsa in alcuna decadenza o preclusione in punto delimitazione del *thema decidendum* sicchè neppure può ravvisarsi la nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, nr. 7 c.p.c. per violazione del combinato disposto degli artt. 50 del Regolamento di Arbitrato della CCIAA di Massa Carrara e dell'art.183 c.p.c.

Conclusivamente, nessuno dei motivi di nullità del Lodo sollevati dagli impugnati possono essere accolti, onde neppure può essere introdotta la fase rescissoria.

Per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente procedimento devono gravare sugli appellanti, e vengono liquidate a favore dell'appellata società [REDACTED], secondo il DM n. 55/2014 assunto come scaglione quello tra €260.000,00 / €520.000, in complessivi €13.560,00 (€4189,00 per la fase di



studio; €.2430,00 per la fase introduttiva; €.6950,00 per la fase decisoria) per compensi oltre oneri di legge

Quanto all'istanza avanzata da parte appellata di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per avere i debitori tentato in ogni modo di impedire a [REDACTED] di recuperare il proprio credito, ed avere posto in essere manovre di sottrazione dei beni personali, con alienazioni e con la costituzione di fondi patrimoniali, che secondo [REDACTED] dimostrano la c.d. mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c., ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, si osserva che l'iniziativa degli appellanti, pur infondata, non pare frutto di colpa grave o mala fede, e non integra, quindi, gli estremi previsti dall'art.96 cpc.

Pur venendo respinta l'impugnazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002, in quanto l'impugnazione di lodo arbitrale non è riconducibile ad un'impugnazione processuale, trattandosi di procedimento in unico grado di merito.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Genova, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte così decide:

respinge l'impugnazione proposta da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti del LODO emesso dall'Arbitro unico, Avv. [REDACTED]

[REDACTED] sottoscritto in data 3 ottobre 2017 presso la C.C.I.A. di Massa-Carrara e depositato in data 5 ottobre 2017;

dichiara tenuti e condanna [REDACTED]

al pagamento delle spese di lite del presente grado unico che liquida a favore di [REDACTED] srl in pers. Amm.re unico leg. rapp.te p.t. [REDACTED] in



complessivi €.13.560,00 per compensi oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 1° aprile 2020

Il Consigliere est.

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

